

Decreto Legge n. 18 del 17.3.20

I Decreto marzo “Cura Italia”: i provvedimenti per professionisti, artigiani e PMI

DECRETO “CURA ITALIA” - LE MISURE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE	TESTO DEFINITIVO IN ATTESA DELLE NOTE OPERATIVE
Art. 16 Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza , per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. 2. Gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.
ART 27- Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. 2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda. <p>Note operative: -la domanda andrà effettuata all'INPS. Si è in attesa di conoscere modalità operativa.</p>

Decreto Legge n. 18 del 17.3.20

DECRETO "CURA ITALIA" - LE MISURE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE	TESTO DEFINITIVO IN ATTESA DELLE NOTE OPERATIVE
Art. 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago)	<p>Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (artigiani, commercianti), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda.</p> <p>NB: -domanda da presentare all'INPS: non sono note al momento le modalità operative ne della domanda ne di come verrà erogata l'indennità</p>
Art. 36 Disposizioni in materia di patronati	<p>1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a) in deroga all'articolo 4 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, attuativo della legge 30 marzo 2001 n. 152, acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio in via telematica, fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale; • b) in deroga all'articolo 7 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008 n. 193, approntare una riduzione degli orari di apertura al pubblico e, tenuto conto della necessità attuale di ridurre il numero di personale presente negli uffici e di diminuire l'afflusso dell'utenza, il servizio all'utenza può essere modulato, assicurando l'apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile operare mediante l'organizzazione dell'attività con modalità a distanza; • c) in deroga ai termini previsti rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 1, dell'articolo 14, della legge 30 marzo 2001, n.152, entro il 30 giugno 2020 comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.

Decreto Legge n. 18 del 17.3.20

DECRETO "CURA ITALIA" - LE MISURE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE	TESTO DEFINITIVO IN ATTESA DELLE NOTE OPERATIVE
Art. 43 Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari	<p>Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, l'Inail entro provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.</p> <p>NB: Si è in attesa di conoscere modalità operativa</p>
Art. 49 Fondo centrale di garanzia PMI Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario	<p>Finanziamenti concessi da banche od intermediari finanziari con garanzia concessa a titolo gratuito dal Fondo di Garanzia per le PMI.</p> <p>L'importo massimo garantito è di 5 mln di euro per singola impresa e per un importo max di 1,5 mln di euro la garanzia diretta a valere sul Fondo ammonta all'80% e nel caso di riassicurazione di un Confidi al 90% della garanzia del Confidi.</p> <p>Viene ammessa anche la rinegoziazione purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.</p> <p>NB: Si è in attesa di conoscere modalità operativa.</p>
art. 54 - Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini"	<p>Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo i beneficiari del fondo sono state estesi anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertificano di aver registrato un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019. Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'ISEE.</p> <p>Sarà previsto che i beneficiari contribuiscano con il pagamento nella misura del 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.</p>

Decreto Legge n. 18 del 17.3.20

DECRETO "CURA ITALIA" - LE MISURE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE	TESTO DEFINITIVO IN ATTESA DELLE NOTE OPERATIVE
art.56 - Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19	<p>Le Imprese possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari delle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020 le forme a breve a revoca (apertura di c/c e ant. fatture) • Sospensione di rate di finanziamento e canoni di leasing con scadenza anteriore al 30/09/2020, il pagamento delle rate sospese ripartirà dal 30/09/2020 con un nuovo piano di pagamenti a copertura delle quote sospese. <p>La richiesta va presentata direttamente alla banca od all'intermediario finanziario che ha concesso il finanziamento.</p> <p>La pratica deve essere munita di una dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.</p> <p>I soggetti beneficiari di questa misura non devono avere debiti deteriorati.</p>
Art. 60 - Rimessione in termini per i versamenti	<p>I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.</p>

Decreto Legge n. 18 del 17.3.20

DECRETO "CURA ITALIA" - LE MISURE
PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

TESTO DEFINITIVO IN ATTESA DELLE NOTE OPERATIVE

Art. 61 Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

I versamenti di ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per assicurazione obbligatoria sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili per:

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; **b)** soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi; **c)** soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; **d)** soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; **e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;** **f)** soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; **g)** soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; **h)** soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; **i)** aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; **l)** soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; **m)** soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; **n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri**, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; **o)** soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; **p)** soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; **q)** soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; **r)** alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Non si fa luogo a rimborso di quanto versato. NB: siamo in attesa di chiarimenti e modalità operative da parte degli Enti su chi e con quali modalità potrà aderire a tali misure. Nello specifico questo articolo non parla di IVA, si è in attesa di ulteriori approfondimenti per capire se la sospensione prevista da questo articolo vale anche per i tassisti (trasporto passeggeri terrestri)

Decreto Legge n. 18 del 17.3.20

DECRETO "CURA ITALIA" - LE MISURE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE	TESTO DEFINITIVO IN ATTESA DELLE NOTE OPERATIVE
<p>Art. 62 - Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi</p>	<p>ADEMPIMENTI TRIBUTARI SOSPESI Sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Saranno da effettuarsi entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.</p> <p>VERSAMENTI SOSPESI (FATTURATI O COMPENSI NON SUPERIORI A 2 MILIONI AL 31/12/19): Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; • b) relativi all'imposta sul valore aggiunto; • c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria <p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>VERSAMENTI SOSPESI PER CLIENTI CON SEDE LEGALE O OPERATIVA NELLA PROVINCIA DI BERGAMO, CREMONA, LODI E PIACENZA. La sospensione dei versamenti dell'IVA, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.</p>

Decreto Legge n. 18 del 17.3.20

DECRETO "CURA ITALIA" - LE MISURE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE	TESTO DEFINITIVO IN ATTESA DELLE NOTE OPERATIVE
Art.64 Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro	<p>Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro.</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa</p>
Art. 65 - Credito d'imposta per botteghe e negozi	<p>Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.</p> <p>Il credito d'imposta non si applica alle attività (quelle attualmente aperte, salvo ulteriori chiarimenti) di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</p> <p>NB: si è in attesa di chiarimenti da parte Agenzia Entrate per la modalità e decorrenza dell'utilizzo in compensazione del credito.</p>



Decreto Legge n. 18 del 17.3.20

DECRETO "CURA ITALIA" - LE MISURE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE	TESTO DEFINITIVO IN ATTESA DELLE NOTE OPERATIVE
Art. 67 Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori	<p>Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.</p> <p>Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa.</p>
art. 68- Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione	<p>Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> -cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione -avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate - ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali; <p>I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.</p>

Decreto Legge n. 18 del 17.3.20

DECRETO "CURA ITALIA" - LE MISURE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE	TESTO DEFINITIVO IN ATTESA DELLE NOTE OPERATIVE
<p>Decreto legge "coronavirus / COVID-19" e cassa integrazione guadagni</p>	<p>Pur mancando ogni istruzione operativa del Ministero del Lavoro e dell'INPS, dalla prima lettura del testo di legge emergerebbe che, anche per l'emergenza "coronavirus", continuano ad applicarsi le tipologie di intervento di cassa integrazione già previste per i diversi settori.</p> <p>In particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la generalità delle Imprese artigiane faranno riferimento all'FSBA (Fondo Solidarietà Bilaterale Artigianato – gestione ELBA) per il quale è necessaria la regolarità contributiva nei 36 mesi precedenti; 2. le Imprese edili (anche artigiane) ed industriali in genere faranno riferimento alla CIG/O – Cassa Integrazione Guadagni / Ordinaria erogate dall'INPS; 3. le imprese con più di cinque dipendenti inquadrati ai fini INPS nel commercio / terziario faranno riferimento al FIS – Fondo Integrazione Salariale gestito dall'INPS; 4. la CIG in deroga introdotta dal decreto legge è quindi applicabile ai restanti datori di lavoro, tra questi le imprese fino a cinque dipendenti inquadrati ai fini INPS nel commercio / terziario. <p>Gli interventi di cassa integrazione per COVID-19 si applicano a tutti i lavoratori interessati che devono risultare in forza alla data del 23 febbraio 2020, senza necessità di precedente anzianità aziendale minima.</p> <p>Sono state semplificate le procedure di richiesta e di consultazione che, ove prevista, potrà avvenire anche in modalità telematica.</p> <p>Si avrà più tempo per la presentazione delle domande, di norma, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Inoltre, per le sole richieste di cassa integrazione motivate da COVID-19 (coronavirus), l'azienda non è tenuta a versare all'INPS il contributo addizionale altrimenti previsto nelle altre casistiche di intervento.</p> <p>Nell'allegare una tabella di sintesi delle diverse tipologie d'intervento, ci riserviamo ulteriori approfondimenti anche a seguito dei chiarimenti che saranno forniti da Ministero del Lavoro ed INPS.</p>



Decreto Legge n. 18 del 17.3.20

 DECRETO "CURA ITALIA" - LE MISURE
 PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

TESTO DEFINITIVO IN ATTESA DELLE NOTE OPERATIVE

Decreto legge "coronavirus / COVID-19" e cassa integrazione guadagni

Tipologia di Impresa**Ammortizzatore sociale applicabile**

Imprese Artigiane in genere:

FSBA / Fondo Solidarietà Bilaterale Artigianato – Gestione ELBA

Imprese edili (anche artigiane) ed industriali in genere:

CIG/O – Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (presso INPS)

Imprese del terziario e del commercio con più di cinque lavoratori:

FIS / Fondo Integrazione Salariale (presso INPS)

Altre Imprese datori di lavoro del settore privato (imprese del commercio / terziario fino a cinque dipendenti, agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro):

CIG / Deroga – Cassa Integrazione in deroga (Regione / INPS)